28658 / 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

Udienza pubblica
del 21.5.2010

Sentenza n. 2133/10

Reg. gen.

n. 38522/2009

composta dai signori

dott. Bardovagni Paolo	Presidente
dott. Prestipino Antonio	Consigliere
dott. Fumu Giacomo	Consigliere
dott. Bronzini Giuseppe	Consigliere
dott. Cervadoro Mirella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv.to Antonino Grippaldi nell'interesse di Marassà Dino nato a Nicosia il 18.8.1984 avverso la sentenza della Corte di appello di Catenissetta del 16.6.2009

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Giuseppe **Bronzini**.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Udito i difensori avv.to Grippaldi Antonio e Manfredi Rossi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16.6.2009 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Nicosia del 20.3.2008 di condanna del Marassà alla pena di anni tre di reclusione e della multa di euro 500,00 di multa per il concorso in plurimi episodi di violenza carnale ai danni di Sapovalova Anna , estorsione, violenza privata.

Con alcuni coimputati il Marassà costringeva la [redacted] ad avere rapporti sessuali in un luogo appartato di campagna e quindi accompagnatala in macchina dopo il primo episodio la costringeva con altro coimputato con minaccia ad avere nuovi rapporti sessuali, nonché a consegnare 50 euro, che erano il frutto di una serata cui la donna aveva partecipato. La parte offesa veniva quindi ulteriormente minacciata a non rivelare l'accaduto.

Va premessa che sugli episodi di violenza carnale non vi è impugnazione e che il ricorso ha un oggetto delimitato, concernente la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e sulla sussistenza del reato di estorsione.

Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'inadeguatezza della corresponsione di 10.000 euro alla parte offesa ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

La somma corrisposta alla donna era adeguata, tenuto conto anche delle condizioni economiche del ricorrente ed era stata accettata.

Con il secondo motivo si allega l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato di estorsione. Non sussisteva l'elemento dell'ingiusto profitto in quanto la somma richiesta di 50 euro serviva per il carburante onde riaccompagnare a casa la donna, non per il profitto dell'imputato .Era una somma necessaria per il tragitto effettuato, in concreto nessun profitto si era verificato per il Marassà.

Sono stati prodotti motivi nuovi con i quali si illustrano ulteriormente i due motivi prima ricordati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Sul primo motivo la Corte territoriale ha ritenuta troppo esigua la somma di 10.000 euro corrisposta alla parte offesa a " fronte della pluralità degli atti di aggressione alla sfera della dignità personale e della libertà di autodeterminazione sessuale compiuti in danno della giovane vittima" (pag. 10 del provvedimento impugnato). Tale affermazione è assolutamente coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il risarcimento del danno deve essere " integrale", secondo criteri di ordine obiettivo, verificabili dal Giudice (cass. n. 12366/2010, cass. n. 231349/2007, cass. n. 28554/2004). Questa Corte ha anche precisato che " la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. è compatibile con il reato di violenza sessuale, dovendo peraltro il risarcimento del danno intervenire, prima del giudizio, in misura integrale e non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsiasi forma di accordo in via transattiva (cass. n. 16146/2008). ed ancora che " va accertato che la somma pagata corrisponda effettivamente all'entità del pregiudizio arrecato mediante valutazione oggettiva ed autonoma, anche sotto questo profilo pretermettendo le dichiarazioni del creditore, il quale per qualsiasi ragione potrebbe dichiararsi soddisfatto di un versamento parziale" (cass. n. 2280/1989). Pertanto la motivazione sul punto appare del tutto congrua, persuasiva e logicamente ineccepibile senza che sia necessario ripercorrere il calvario della vittima rimasta in balia a lungo e in luogo isolato del gruppo di violentatori che abusarono di lei persino durante il viaggio per riportarla in città. Nessun rilievo possono assumere le considerazioni per cui il risarcimento del danno comunque sarebbe stato accettato dalla donna, sicché il giudice non potrebbe sostituirsi alla libera determinazione della vittima stante la necessaria ricostruzione "oggettiva", offerta dalla giurisprudenza di questa Corte, dei presupposti per la concessione dell'attenuante. Una diversa prospettazione per la quale, come in una normale contrattazione di carattere privatistico, dovrebbe in ogni caso prevalere, anche per fatti come quelli per cui è processo in cui vi è stata una negazione assoluta e

radicale della libertà e della personalità della vittima, ciò che hanno deciso le parti, sarebbe contraria a quel meta- principio inviolabilità della dignità della persona, riconosciuto anche dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (" La dignità umana è involabile. Essa deve essere rispettata e tutelata") come valore direttivo dell'intero sistema dei diritti e dei principi di matrice sopranazionale. Come emerge dalle spiegazioni alla Carta richiamate all'art. 6 TUE " la dignità della persona umana non è solo un diritto fondamentale, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali". Pur non essendo definibile il presente come un caso "di diritto comunitario" e quindi non operando il *Bill of rights* europeo come vera e propria fonte del diritto ai sensi dell'art. 51 del Testo, la Carta rappresenta certamente uno strumento di interpretazione privilegiata anche per il diritto interno che si deve presumere coerente con quei valori che gli Stati membri e gli organi dell'Unione hanno comunemente accettato, come espresso dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, nella nuova formulazione del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1.11.2009, che recita " L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella carta dei diritti fondamentali dell'U.E."; come affermato anche di recente da questa Corte con riferimento all'art. 1 della Carta " i principi di diritto comune europeo hanno il pregio di rendere evidenti i valori universali del principio personalistico su cui si fondano gli stati dell'Unione. La filonomachia della Corte di cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del trattato di Lisbona e della carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo" (cass. n. 2352/2010), il che implica una tutela ed una protezione della " dignità", in campi ove questa è massimamente soggetta ad attentati e lesioni tra le più rilevanti e potenzialmente devastanti, secondo criteri oggettivi e di natura pubblica, certamente non derogabili attraverso accordi tra le parti che non possono trovare una piena legittimità e un assoluto riconoscimento in questa sede. Una interpretazione della norma come quella prospettata dalla difesa non solo porterebbe ad evidenti abusi, ma potrebbe arrecare un grave pregiudizio al principio " cardine" di dignità della persona, una volta che se ne accettasse la sua libera "monetizzazione" sul piano negoziale, senza un controllo oggettivo da

parte del giudice sull'idoneità della somma erogata a soddisfare integralmente il danno provocato.

Circa il secondo motivo la somma di 50 euro fu richiesta nel contesto di intimidazione e minaccia cui era sottoposta la donna da ore. Come hanno rilevato i giudici di appello non vi è alcuna prova che la somma fosse necessaria a pagare le spese per il ritorno a Catania, ma anche se ciò fosse va ricordato che la vittima si trovava in quella situazione non per sua scelta ma perché trasportata in una località appartata e lontana da Catania su iniziativa degli imputati che intendevano approfittare di lei. Il profitto è quindi da qualificarsi come totalmente ingiusto perché connesso con i fini delittuosi degli imputati che non avevano nessun titolo per richiedere alla donna tale pagamento. Peraltro sembra emergere dagli atti che la richiesta fu effettuata come ultimo atto di sopraffazione nei confronti della parte lesa, costretta dopo essere stata ripetutamente violentata, anche a consegnare il suo modesto e lecito guadagno della serata.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 21.5.2010

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe **Bronzini**)

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 LUG 2010
IL CANCELLIERE